

Il Congresso dei poteri locali e regionali



21^a SESSIONE

Strasburgo, 18-20 ottobre 2011

La figura dell'Ombudsman e i poteri locali e regionali

Raccomandazione 309 (2011)¹

1. La buona salute della democrazia richiede un complesso sistema di controlli e di equilibrio dei poteri, nell'ambito del quale l'istituto dell'Ombudsman costituisce un elemento essenziale. L'Ombudsman offre una preziosa protezione nei confronti degli abusi dell'amministrazione a livello locale e regionale, e contribuisce inoltre a consolidare la fiducia nei pubblici poteri e a migliorare la qualità dei servizi erogati.
2. In questi ultimi anni gli uffici dell'Ombudsman sono stati costituiti nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa dove non esistevano ancora. In alcuni paesi, tuttavia, gli interventi del difensore civico per trattare i reclami riguardanti i servizi pubblici locali e regionali restano incompleti, e in altri paesi l'istituto dell'Ombudsman è debole e non dispone di risorse sufficienti.
3. Il Congresso riconosce che per avere accesso ai servizi dell'Ombudsman e presentare un'istanza contro un caso di cattiva amministrazione dei servizi pubblici locali e regionali non è necessario istituire un ufficio dell'Ombudsman presso ogni ente locale o regionale. Tuttavia, ogni Stato membro deve adattare e sviluppare le sue istituzioni operanti nell'ambito di competenza dell'Ombudsman per garantire un trattamento rapido ed efficace di tali reclami.
4. Mentre certe regioni sono riuscite a istituire forti strutture dell'Ombudsman, in altri casi l'esame dei reclami soffre dell'assenza di una struttura nazionale adeguata, che comporti un istituto analogo a livello nazionale, incaricato di controllare le amministrazioni nazionali.
5. La struttura delle istituzioni operanti nell'ambito di competenza dell'Ombudsman in uno Stato membro dovrebbe mirare a fornire un servizio che garantisca a tutti i cittadini un accesso facile e trasparente ai servizi del difensore civico. L'utente non dovrebbe essere obbligato ad andare fuori dalla propria regione per presentare un ricorso nei confronti di un'autorità pubblica di tale regione.
6. Il Congresso incoraggia la cooperazione e la messa in rete tra i servizi dell'Ombudsman, in particolare in cooperazione con il Commissario europeo per i diritti umani, la rete europea dei difensori civici e l'Associazione internazionale degli Ombudsmen. Incoraggia inoltre la cooperazione tra i difensori civici locali e regionali in ogni Stato membro e riconosce il ruolo positivo che possono svolgere i comitati nazionali di coordinamento nella costituzione e lo sviluppo dell'ufficio dell'Ombudsman.

¹ Discussa e adottata dal Congresso il 18 ottobre 2011, 1^a seduta (vedi documento [CG\(21\)6](#), relazione esplicativa, Relatori: H. Pihlajasaari, Finlandia (R, SOC) e H. Skard, Norvegia (L, SOC).



7. Il Congresso, pertanto, ricordando:

a. i propri "Principi relativi all'istituto dell'Ombudsman/difensore civico a livello locale e regionale" (1999);

b. la Raccomandazione 61 (1999) del Congresso, sul ruolo dei mediatori/Ombudsmen locali e regionali nella difesa dei diritti dei cittadini;

c. la Raccomandazione 159 (2004) del Congresso sui mediatori regionali: un'istituzione al servizio dei diritti dei cittadini;

8. Raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri a garantire, per i difensori civici incaricati di esaminare i reclami nei casi di cattiva amministrazione dei servizi pubblici locali e regionali:

a. che tutti gli individui, indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro nazionalità, abbiano un accesso facile e trasparente a tali servizi dell'Ombudsman;

b. che sia rimosso ogni ostacolo giuridico all'istituzione di un servizio dell'Ombudsman efficace e con competenze generali;

c. che i difensori civici abbiano il mandato di avviare d'ufficio le indagini su eventuali casi di cattiva amministrazione;

d. che i servizi dell'Ombudsman siano dotati di personale indipendente, imparziale e competente, con retribuzioni all'altezza delle loro responsabilità e con una conoscenza delle amministrazioni nei confronti delle quali sono chiamati a esaminare i reclami;

e. che i servizi dell'Ombudsman siano indipendenti finanziariamente e dispongano di risorse sufficienti per potere condurre le indagini necessarie per trattare i reclami;

f. che le raccomandazioni dell'Ombudsman siano rese pubbliche e ricevano l'attenzione necessaria da parte dei poteri locali e regionali e che siano pubblicati dei rapporti periodici indicanti i problemi ricorrenti e i provvedimenti adottati per porvi rimedio;

g. che ci sia una buona cooperazione e una messa in rete tra i difensori civici che operano a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, grazie alla creazione, se del caso, di comitati nazionali di coordinamento, per garantire che i reclami siano presentati all'Ombudsman competente ed evitare inutili duplicazioni di attività;

h. che ci sia una buona cooperazione tra gli Ombudsmen e i tribunali e le altre giurisdizioni e istituzioni connesse.

9. Il Congresso riconosce il validissimo lavoro svolto dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa per facilitare lo sviluppo dei servizi dell'Ombudsman incaricato di esaminare i reclami relativi ai servizi locali e regionali e lo incoraggia, in cooperazione con il Congresso e le associazioni internazionali dei difensori civici, a proseguire gli sforzi per facilitare la messa in rete e lo scambio di buone prassi tra tali servizi dell'Ombudsman e a favorire lo sviluppo delle reti nazionali di difensori civici già esistenti.